

## **STATUTO**

### **KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA NINO SOSPIRI 7

Numero REA: PE - 123993

Codice fiscale: 01721100681

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 17-06-2004 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

STATUTO  
**Società Cooperativa sociale**  
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 1997/266 e legge 1991/381 una società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione:

**"KALEIDOS Società Cooperativa sociale", cooperativa sociale di tipo "A".**

Qualora la società cooperativa dovesse superare entrambi i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2

La società ha sede nel Comune di Pescara.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3

La società ha la durata a tempo indeterminato.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ART. 4

L'attività della società cooperativa sociale, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone e all'assistenza a tutto il ciclo vitale della persona umana, effettuando quindi **servizi socio-sanitari di cui alla categoria A prevista dalla Legge 381/91, per le cooperative sociali.**

A tal fine la società, anche avvalendosi in via sussidiaria di lavoratori dipendenti, si propone di gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico e psicoterapeutico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, comprese le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le azioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e comunque attinenti sia direttamente che indirettamente, al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le opportunità contingenti la propria attività con quella di enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associativismo cooperativo.

Tutte le attività sopra elencate potranno essere svolte sia nel territorio nazionale che all'estero.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà:

- effettuare in proprio o affidare a terzi tutte le attività sopra descritte, concorrere ad aste pubbliche e/o private ed a licitazioni e trattative;
- reperire finanziamenti che abbiano attinenza anche semplicemente indiretta con l'oggetto sociale

o che possono comunque facilitarne il raggiungimento, sempre come di seguito precisato solo nei limiti di cui alla legge 385 del 1993 pubblicata sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993 e di cui alla delibera CICR del 3/3/1994 pubblicata sulla G.U. n.58 dell'11/03/1994.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto per l'assunzione dei servizi sopra descritti.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone anche lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale. A tal fine provvederà alla formulazione di programmi pluriennali di sviluppo da sottoporre all'approvazione dei soci.

Sono tassativamente escluse tutte le attività di cui alla L. 05.07.1991 n. 197, al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 e ciò sia direttamente sia attraverso società partecipate, nonché le attività riservate a soggetti iscritti in Albi Professionali.

#### ART. 5

##### SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di tre soci stabilito dalla legge. Nel caso in cui la Cooperativa abbia meno di nove soci, questi dovranno essere tutti persone fisiche, con la conseguenza che tutti i riferimenti a persone giuridiche socie esistenti nel presente statuto dovranno intendersi applicabili solo nel caso in cui si superi il numero di nove soci.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, il tutto nelle forme previste dal regolamento interno e dalla legge n. 142/2001.

Possono essere soci coloro che, essendo maggiorenni e non avendo interessi in contrasto con quelli della Cooperativa, intendano contribuire con il proprio lavoro al raggiungimento degli scopi partecipando alle attività sociali.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi, in numero mai superiore ai limiti di legge.

Possono essere soci soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) **soci cooperatori**, che sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci cooperatori sono disciplinati da regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.

Il socio cooperatore contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alle quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento, ricevendo un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. I soci cooperatori non possono aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nè possono prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti; l'Organo Amministrativo, tenuto conto anche delle caratteristiche del tipo di rapporto di lavoro instaurato con il socio cooperatore, potrà, in deroga ai divieti di cui sopra, autorizzare il medesimo all'iscrizione ad altre cooperative ovvero allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi.

b) **soci volontari**, per un numero che non può superare la metà del numero complessivo dei soci, i quali prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà e nei modi previsti dall'art. 2 della legge n. 381/91. Ad essi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività prestate gratuitamente a favore della Cooperativa, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

c) **soci sovventori**.

In tale ipotesi la cooperativa costituirà fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi del predetto articolo 4. A tali soci sarà applicabile la normativa di cui alla Legge 59 del 31/01/1992 articolo 4, combinata con le previsioni del Codice Civile. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

#### ART. 6

#### AMMISSIONE

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23 D. Lgs.C.P.S. n. 1577 del 14.12.1947 e successive modificazioni.

Ogni socio è iscritto in una particolare sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Nel rispetto dell'articolo 2522 C.C. possono diventare socie anche le persone giuridiche pubbliche e private.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva capacità lavorativa e/o professionale in relazione dal settore di attività in cui opera la Cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa, nonchè l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono ricomprendere un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci e l'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio. Decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

L'organo amministrativo valuterà la possibilità di ammettere il nuovo socio anche alla luce delle opportunità lavorative di volta in volta esistenti in capo alla società.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale o delle azioni, una somma a titolo di sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Fino all'approvazione del primo bilancio il sovrapprezzo verrà commisurato all'importo complessivo delle spese di gestione sostenute.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta e, se determinato dall'assemblea, del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa.

#### ART. 7

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla normativa in materia di società cooperative e dall'articolo 2473 C.C., il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C.

In riferimento all'art. 2532 ultimo comma C.C., il recesso ha effetto, a qualunque fine, dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### ART. 8

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel pagamento anche di parte della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera

raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura, non superiore al limite previsto dalla legge, che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

#### ART. 9

Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con gli eredi o legatari delle quote di lui purchè questi abbiano i requisiti per la ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dall'Organo Amministrativo. Nel caso di pluralità di eredi, essi, entro il termine suindicato dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, II e III comma del Codice Civile.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata o rimborsata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

#### PATRIMONIO SOCIALE

#### ART. 10

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a.1) da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

a.2) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato d'azioni nominative di valore nominale di Euro 520,00 (cinquecentoventi euro e zero centesimi) ognuna detenute dai Soci sovventori;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento, con la conseguenza che alle medesime è applicabile il disposto dell'articolo 2545 ter C.C. e vengono riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 11

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo, ai sensi e con le conseguenze previste dall'articolo 2530 C.C..

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

#### ART. 12

La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versati a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società. Le quote sociali e le azioni dei soci sovventori sono sempre nominative. La trasferibilità delle azioni dei sovventori è regolata dalla Legge 59/92.

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

#### ART. 13

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando, ove necessario, nella nota integrativa di cui all'art. 2429 C.C., le condizioni di prevalenza mutualistica, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile,.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi, ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite e concesse dalle vigenti norme in materia.

Gli utili risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, attualmente del 3% (tre per cento), dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) un dividendo ai soci in misura non superiore alla misura massima prevista dalla legge ai fini della conservazione dei requisiti mutualistici e delle agevolazioni fiscali;
- d) una quota in favore dei soci sovventori nei limiti previsti dal Codice Civile e dalla legge 59/92 art 4, in quanto compatibile;
- e) il rimanente verrà accantonato ad altre riserve o fondi indivisibili o destinato a fini mutualistici, il tutto nel pieno rispetto dell'art. 2536 C.C. e altre leggi vigenti.

Si precisa che l'attribuzione di dividendi ai soci cooperatori e sovventori di cui alle precedenti lettere c) e d) è meramente eventuale e che pertanto, la stessa, sempre nei limiti previsti alle citate lettere, potrà avvenire anche solo in parte o potrà non essere effettuata, dovendosi in tal caso accantonare gli utili rimanenti con le modalità di cui alla precedente lettera e).

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

#### ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

#### ART. 14

Sono organi della società l'assemblea dei soci, gli amministratori nelle varie forme di cui al successivo articolo 18 (diciotto) e il Collegio dei Sindaci.

#### ART. 15

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei soci.

#### ART. 16

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non

soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione il testo, per esteso, della deliberazione proposta e (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza. In tal caso l'organo amministrativo dovrà indicare, nell'avviso di convocazione, il testo, per esteso, della deliberazione proposta nonché il termine entro il quale dovranno farsi pervenire le dichiarazioni di voto e le modalità di trasmissione.

#### ART. 17

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale. Ciascun socio può rappresentare fino a cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che collaborino all'impresa.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

#### ART. 18

La cooperativa può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori dev'essere costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili, fatto salvo il disposto dell'articolo 2542 3° comma C.C., ove applicabile.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno

cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2381 quarto comma, 2475, quinto comma e 2544 c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, il primo dovrà convocare l'assemblea.

Qualunque sia il sistema di amministrazione gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società nei limiti dei poteri attribuiti. In mancanza di diversa determinazione all'atto della nomina il detto potere spetterà agli amministratori in via disgiunta tra di loro.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### COLLEGIO SINDACALE

##### ART. 19

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3° comma e 2543 1° comma C.C., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

##### ART. 20

Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c.c.: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

##### ART. 21

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

##### ART. 22

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori,

preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In tale ipotesi l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni.

ART. 23

Qualsiasi controversia che possa insorgere, relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, tra i soci, fra costoro e la Società, fra costoro e gli amministratori e/o liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà deferita per la sua risoluzione al giudizio di tre arbitri, qualunque sia il numero delle parti in causa, tutti da nominarsi dal Presidente della Camera Arbitrale ove ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà in via irrituale, secondo diritto, inappellabilmente e senza formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

Le determinazioni arbitrali costituiranno espressione della comune volontà delle parti e saranno definitive e vincolanti per le parti medesime le quali si obbligano a dare alle stesse puntuale esecuzione.

Il collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 24

Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata o per azioni ai sensi del disposto del precedente articolo uno, e comunque le disposizioni delle leggi speciali applicabili in materia.

F.to Giuseppe RASETTI

" Luigia DOLCE

" Silvia SANTACROCE

" Marco BULFERI Notaio

**Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro imprese.**

**Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pescara - Autorizzazione numero 218 del 03.01.2002.**